Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 27 ottobre 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale del 13 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1960, registro n. 14 Esercito, foglio n. 232

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALBERTI Giacomo fu Giacomo, da Caramagna Ligure (Imperia), distretto militare Savona, classe 1921, sergente 1° reggimento alpini, battaglione « Pieve di Teco ». — Comandante di squadra fucilieri, ricevuto l'ordine di proteggere col proprio reparto il ripiegamento della compagnia, dimostrava capacità e ardimento. Durante un'intera giornata di lotta sanguinosa si batteva con tenacia e valore, contrassaltando ripetute volte il nemico preponderante e animando i dipendenti con l'eroico suo esempio. Successivamente, in più giorni di ripiegamento nella steppa, benchè dolorante per congelamento ai piedi, animava e guidava il suo reparto fino a condurre in salvo i propri uomini. Magnifico esempio di tenacia, di ardimento e di dedizione al dovere. — Fronte russo, 17-26 gennaio 1943.

CANTELLI Ettore fu Antonio, da Palermo, classe 1894, distretto militare Roma, maggiore artiglieria complemento, 52° reggimento artiglieria. — Aiutante maggiore di reggimento, nel corso di una difficile manovra di ripiegamento, dava magnfica prova di capacità ed elevato senso del dovere. Avendo preponderanti forze nemiche attaccato e circondato la colonna della quale faceva parte, assumeva il comando di numerosi elementi rimasti staccati dai propri reparti e alla testa di essi lottava accanitamente con sprezzo della vita, contrassaltando l'avversario con eroico impeto per aprirsi un varco. Dopo molte ore di aspra lotta, avuta intimata la resa, rifiutava di deporre le armi, incitando i dipendenti, con l'esempio del suo comportamento, a persistere nell'azione. Successivamente, stremato e sopraffatto, veniva catturato con gli artiglieri superstiti. Esempio di cosciente valore e sprezzo del pericolo. — Fronte russo, 2-22 dicembre 1942.

MISCHI Archimede di Cesiro da Bengasi, distretto militare Roma, classe 1920, tenente artiglieria s.p.e., reggimento artiglieria a cavallo 1° gruppo. — Comandante di sezione di una batteria di artiglieria a cavallo in appoggio a reparti alpini, svolgeva la sua azione, nel corso di violenti attacchi avversari protrattisi per tre giorni, con capacità e assoluto sprezzo della vita, concorrendo efficacemente ad infliggere gravi perdite al nemico, che, infine, era costretto a ripiegare. Successivamente, di appoggio all'avanguardia di una colonna operativa, attaccato da preponderanti forze nell'attraversare un centro abitato, si batteva per più ore eroicamente. Rimasto senza munizioni, incurante del fuoco nemico, effettuava, alla testa dei suoi artiglieri, ripetute azioni di contrassalto, finchè stremato dal freddo e dalla lotta, veniva sopraffatto e catturato. Organizzato un tentativo di fuga con altri commilitoni, volle, prima di mettersi in salvo, che ci fosse anche il suo comadante di gruppo. In tale tentativo rimaneva disperso. — Fronte russo, gennaio 1943.

OSELLA Giovanni di Giovanni, da Carmagnola (Torino), classe 1916, caporale 33° reggimento artiglieria DF. « Acqui », 3ª batteria. — Capo pezzo di una batteria accerchiata dal nemico, contrassaltava valorosamente con altri animosi per spezzare l'accerchiamento. Rimasto ferito a morte il proprio sottocomandante di batteria si prodigava, sotto violento fuoco, per ricuperare il corpo dell'ufficiale. Ripreso successivamente il suo posto di combattimento, con pochi valorosi, si slanciava più volte contro forti pattuglie nemiche dimostrando ardimento e sprezzo della vita. Costretto, a ripiegare su nuove posizioni infliggeva ancora gravi perdite all'avversario finchè nella mischia veniva catturato. Rifiutando qualsiasi forma di adesione affrontava infine dignitosamente e virilmente le asprezze della prigionia. — Cefalonia-Dilinata, 21 settembre 1943.

MEDAGLIA DI BRONZO

BRONDINO Giacomo fu Giacomo, da Sanfront (Cuneo), classe 1917, alpino, 1° reggimento alpini, battaglione « Mondovì ». — Alpino coraggioso e tenace si prodigava per oltre quattro mesi in zona di combattimento per l'assolvimento dei propri compiti. In uno scontro sanguinoso, pur menomato nel fisico, si batteva eroicamente, trascinando con l'esempio i commilitoni. Durante il successivo ripiegamento, con un arto congelato, animava i compagni, volontariamente partecipando a dure azioni di contrassalto finchè veniva nella mischia sopraffatto e catturato. — Fronte russo, settembre 1942-27 gennaio 1943.

VALENTINI Guido, da Cornate d'Adda (Milano), distretto militare Monza, classe 1917, soldato 52° reggimento artiglieria « Torino). — Durante un sanguinoso combattimento, incurante del fuoco avversario, si offriva volontariamente per ristabilire i collegamenti interrotti fra alcuni reparti della divisione duramente impegnata nella difesa di una importante posizione. In tale prolungata e rischiosa missione riportava il congelamento degli arti. Magnifico esempio di combattente animato di belle virtù militari. — Arbusow-Linea del Don (Russia), 17-20 dicembre 1942.

(6465)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 ottobre 1960, n. 1178.

Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

PERSONALE ASSISTENTE NELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E NEI LICEI ARTISTICI

Art. 1.

Assistenti

In corrispondenza delle singole cattedre di ruolo presso le Accademie di belle arti e delle singole cattedre di ruolo di materie artistiche presso i Licei artistici è previsto un posto di assistente di ruolo.

Gli assistenti vengono distribuiti in due ruoli a seconda che esplichino la loro opera nelle Accademie di belle arti o nei Licei artistici. La rispettiva carriera è fissata dalla annessa tabella *A* ed il passaggio dalla I alla II classe di stipendio è subordinato al rapporto favorevole del capo dell'Istituto. I compensi per prestazioni complementari attinenti alla funzione di assistente sono fissati nell'annessa tabella *B*.

Il personale di cui al presente articolo è statale ad ogni effetto di legge.

Art. 2.

Funzioni

Gli assistenti svolgono attività didattica, coadiuvando gli insegnanti delle cattedre cui sono assegnati Il loro obbligo d'orario settimanale è di ore 16.

Art. 3.

Accesso ai ruoli

I posti di assistente sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli ed esami banditi dal Ministero della pubblica istruzione per ciascun posto; detti concorsi si svolgeranno presso i singoli Istituti. L'esame consisterà in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica.

I bandi di concorso sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per l'ammissione ai concorsi valgono le stesse norme che regolano i concorsi per l'insegnamento di materie artistiche.

Per i concorsi a posti di assistente di storia dell'arte presso l'Accademia di belle arti è necessario, altresì, essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della stessa materia nei Licei classici.

Le prove vertono su programmi approvati dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della competente sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Art. 4.

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione. Esse sono composte: dell'insegnante titolare della materia alla cui cattedra si riferisce il posto messo a cancorso e di altri due insegnanti di ruolo, rispettivamente delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, della stessa materia o di materia affine, a seconda che il posto sia per assistente ordinario nell'Accademia di belle arti o nel Liceo artistico. Per i concorsi relativi ai Licei artistici potranno essere chiamati a far parte delle Commissioni due docenti di materia affine dell'Accademia di belle arti ove ha sede il Liceo, in mancanza di titolari del Liceo stesso. Ove si renda impossibile la costituzione delle Commissioni giudicatrici per mancanza di insegnanti di ruolo, può essere richiesta l'opera di insegnanti titolari di altre Accademie di belle arti o di Licei artistici. Le mansioni di segretario nelle predette Commissioni sono affidate ad un funzionario di ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti.

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano, fra loro o con alcuno dei candidati, parenti o affini sino al 4° grado incluso.

Art. 5.

Nomina

Le Commissioni giudicatrici, con motivata relazione, propongono per i singoli posti messi a concorso non più di tre candidati idonei, in ordine alfabetico. La relazione è approvata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione. La nomina è conferita mediante decreto ministeriale a quel candidato che fra gli idonei sia stato prescelto dall'insegnante titolare della cattedra cui il concorso si riferisce.

E' in facoltà del Ministro nominare, entro i due anni scolastici successivi all'approvazione degli atti del concorso, ad altri posti della stessa materia o di materia affine, della stessa o di altra Accademia di belle arti o Liceo artistico, su richiesta dei rispettivi titolari, i concorrenti compresi nella terna degli idonei.

Ai posti vacanti di assistenti di ruolo può provvedersi nelle more del concorso, mediante assistenti incaricati.

Del pari, per i posti vacanti di assistente inerenti a cattedre di ruolo temporaneamente sprovviste di titolari, si deve provvedere con assistenti incaricati.

Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui l'assistente di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti ad ogni effetto, salvo ratifica del Ministero della pubblica istruzione, su proposta dell'insegnante titolare della cattedra per cui l'assistente è richiesto e dell'insegnante incaricato che lo sostituisce, con parere favorevole del direttore dell'Istituto.

Per la nomina ad assistente incaricato di storia dell'arte è necessario essere in possesso del titolo di studio necessario per l'ammissione ai concorsi per la relativa cattedra.

Agli assistenti incaricati di cui al precedente comma, compete il trattamento iniziale identico a quello del personale di ruolo, proporzionato al numero delle ore di effettivo servizio.

Art. 6.

Sostituzione di personale assistente

Qualora l'insegnante titolare riscontri che l'assistente non assolve alle proprie funzioni didattiche previste dall'articolo 2, è tenuto a fare proposta motivata di sostituzione al capo dell'Istituto che trasmette, entro il mese di maggio, la proposta stessa corredata del proprio parere e di un rapporto motivato del direttore sentito il parere del Consiglio dei professori, limitato per quanto riguarda il Liceo artistico, ai soli professori di materie artistiche del Liceo stesso, e per quanto riguarda l'Accademia, ai professori dell'Accademia stessa, al Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro, a norma dell'articolo seguente, può disporre il trasferimento dell'assistente, e qualora ciò non si renda possibile, la cessazione dal servizio, sentite in ogni caso le controdeduzioni dell'interessato ed a seguito del parere della competente sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

All'assistente che cessa dal servizio, prima che abbia maturato il diritto alla pensione, è corrisposta una indennità pari a tante mensilità del trattamento economico in godimento all'atto della risoluzione del rapporto d'impiego, per quanti anni scolastici ha prestato servizio.

La cessazione del servizio decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello durante il quale è intervenuto il provvedimento.

Art. 7.

Trasferimenti

L'assistente può essere trasferito ad altra cattedra della stessa materia o di materia affine, anche in altra sede, su domanda dell'interessato e previo consenso del titolare della cattedra presso la quale dovrà assumere servizio.

Art. 8.

Posizione degli assistenti

Gli assistenti delle Accademie di belle arti e di materie artistiche presso i Licei artistici, che alla data del 1° ottobre 1959 abbiano espletato un periodo di continuativo e lodevole servizio di almeno tre anni scolastici, sono, su domanda, inquadrati nei ruoli degli assistenti ordinari delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, previo parere favorevole dei rispettivi titolari e del direttore dell'Istituto ed in seguito a giudizio di idoneità da accertarsi dal Ministero della pubblica istruzione mediante ispezione che tenga conto dei titoli artistici e della necessaria capacità didattica.

Le norme di cui al precedente comma valgono anche per l'inquadramento degli assistenti a cattedre di materie scientifiche e di anatomia artistica dei Licei artistici, i quali saranno compresi in un ruolo transitorio ad esaurimento.

Gli assistenti i quali saranno inquadrati in ruolo in base alle disposizioni di cui ai precedenti commi, che siano in possesso del prescritto titolo di studio e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto non meno di otto anni di continuativo e lodevole servizio, possono essere assunti nei ruoli dei professori degli Istituti medi di istruzione di primo e secondo grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, sempre che siano disponibili all'atto della assunzione posti di ruolo negli Istituti stessi. L'assunzione ha luogo col grado di ordinario e per l'insegnamento di materie o gruppo di materie che, a giudizio della sezione prima del Consiglio superiore, siano corrispondenti a quelle che formano oggetto delle cattedre cui gli interessati erano addetti in qualità di assistenti.

A decorrere dal 1° luglio 1961 e salvo quanto disposto nei precedenti commi, i posti di assistenti incaricati nei Licei artistici, sono aboliti.

Art. 9.

Valutazione di servizio

Ai fini della valutazione del servizio utile per l'inquadramento di cui al precedente articolo, non costituisce interruzione il servizio prestato in qualità di insegnante incaricato della stessa materia o materia affine, negli Istituti di istruzione artistica, purchè si siano compiuti complessivamente tre anni di servizio come assistente.

Ai fini dell'inquadramento nonchè a quelli della determinazione dello stipendio e della progressione di carriera sono computati per intero gli anni di servizio prestati come assistenti incaricati.

Capo II

ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE NEI CONSERVATORI DI MUSICA E PIANISTI ACCOMPAGNATORI NELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

Art. 10.

Accompagnatori al pianoforte nei Conservatori di musica e pianisti accompagnatori nell'Accademia nazionale di danza

In corrispondenza delle singole cattedre di ruolo di canto nei Conservatori di musica è previsto un posto di accompagnatore al pianoforte.

In corrispondenza di ciascun anno del corso normale e di ciascun anno del corso di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza, è previsto un posto di pianista accompagnatore.

La carriera di tale personale è fissata nell'annessa tabella *A* ed i compensi per prestazioni complementari attinenti alle relative funzioni sono fissati nell'annessa tabella *B*.

Gli accompagnatori al pianoforte ed i pianisti accompagnatori passano alla 2ª classe di stipendio in seguito al rapporto favorevole del direttore dell'Istituto.

Art. 11.

Funzioni

Gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori coadiuvano i rispettivi insegnanti, svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date dai titolari e dai direttori.

Art. 12.

Accesso ai ruoli

I posti di accompagnatore al pianoforte e di pianista accompagnatore sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami banditi dal Ministero della pubblica istruzione per ciascun posto.

I bandi di concorso sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per l'ammissione ai concorsi e per lo svolgimento dei medesimi vigono le stesse norme previste per i professori di materie artistiche; è necessario altresì essere in possesso del diploma di pianoforte conseguito presso un Conservatorio di musica statale o un Istituto musicale pareggiato.

I posti non ancora occupati mediante concorso e quelli che si renderanno comunque vacanti saranno conferiti a personale incaricato.

Art. 13.

Posizione degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori

Gli accompagnatori al pianoforte che, in servizio alla data del 1° ottobre 1959, abbiano espletato un periodo di continuativo e lodevole servizio di almeno tre anni scolastici, sono, su domanda, ed in seguito a giudizio di idoneità da accertarsi mediante ispezione promossa dal Ministero della pubblica istruzione, inquadrati nel ruolo di accompagnatori al pianoforte nei Conservatori di musica.

I pianisti accompagnatori che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma, sono, con le stesse modalità, inquadrati nel relativo ruolo di pianisti accompagnatori nell'Accademia nazionale di danza.

Ai fini della valutazione del servizio utile per l'inquadramento di cui ai commi precedenti, non costituisce interruzione il servizio prestato in qualità di incaricato, quale insegnante di pianoforte o di pianoforte complementare.

Art. 14.

Valutazione del servizio

Gli anni di servizio precedentemente prestati alla assunzione nel ruolo di accompagnatori al pianoforte o di pianisti accompagnatori sono computati come utili ai fini della determinazione dello stipendio e della progressione della carriera.

Art. 15.

Copertura della spesa

La presente legge avrà decorrenza agli effetti finanziari, dal 1° luglio 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *A*

Coefficiente	Assistenti di Accademia di belle arti e pianisti accompagnatori del corso superiore e di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza	Assistenti di Liceo artistico, accompagnatori di pianoforte di Conservatori di musica e pianisti accompagnatori del corso inferiore e medio dell'Accademia nazionale di danza
402	IV classe di stipendio dopo 9 anni di servizio	
325	III classe di stipendio dopo 7 anni di servizio	III classe di stipendio dopo 8 anni di servizio
271	II classe di stipendio dopo 2 anni di servizio	II classe di stipendio dopo 2 anni di servizio
229	I classe di stipendio all'atto della nomina	I classe di stipendio all'atto della nomina

TABELLA *B*

Compensi mensili lordi per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente

A) Assistenti di Accademia di belle arti e pianisti accompagnatori del corso superiore di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza di ruolo e non di ruolo . . . . L. 7.000

B) Assistenti di Liceo artistico ed accompagnatori di pianoforte dei Conservatori di musica e pianisti accompagnatori del corso inferiore e medio dell'Accademia nazionale di danza di ruolo e non di ruolo » 5 000

I compensi previsti dalla presente tabella sostituiscono, per quanto riguarda gli assistenti delle Accademie di belle arti e quelli dei Licei artistici, l'indennità di laboratorio di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. **1179**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Castelvetrano (Trapani).

N. 1179. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Castelvetrano (Trapani) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. **1180**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Netti » di Santeramo in Colle (Bari).

N. 1180. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Netti » di Santeramo in Colle (Bari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. **1181**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Duca degli Abbruzzi » di Ozieri (Sassari).

N. 1181. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Duca degli Abbruzzi » di Ozieri (Sassari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Inoltre, con lo stesso decreto, la Cassa scolastica dell'ex regio ginnasio « Duca degli Abbruzzi » di Ozieri (Sassari), viene soppressa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 1182.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Euganeo » di Este (Padova).

N. 1182. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Euganeo » di Este (Padova) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1960.

Revoca del sig. Carlo Anastasi dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 5 agosto 1932, registrato alla Corte dei conti il 12 stesso mese, registro n. 7 Finanze, foglio n. 13, con il quale il sig. Carlo Anastasi venne confermato nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Vista la lettera in data 29 settembre 1959, con la quale il predetto agente di cambio, unitamente al fratello Mario, anch'egli agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, dichiarò al presidente del Comitato direttivo di borsa, di non poter momentaneamente far fronte alla liquidazione di Borsa cadente nello stesso giorno, situazione questa confermata dalla Stanza di compensazione di Roma con lettera 29 settembre stesso anno indirizzata al Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Roma;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1959, n. 562163, con il quale il sig. Carlo Anastasi, su conforme parere della Deputazione della borsa valori di Roma, del Comitato direttivo degli agenti di cambio e dell'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa stessa, a causa di rilevate gravi e ripetute infrazioni alle norme di legge che regolano l'esercizio della professione di agente di cambio, venne sospeso dalla carica unitamente al fratello Mario fino alla conclusione degli accertamenti in corso sulla sua gestione professionale;

Vista la lettera raccomandata n. 680411 di protocollo, in data 11 marzo 1960, con la quale il Ministero del tesoro, dopo avere acquisito i necessari elementi di giudizio, contestò al sig. Carlo Anastasi lo stato di notoria insolvenza negli affari inerenti alla sua attività professionale, diffidandolo che, ove non avesse comprovato nel termine di dieci giorni dalla data della sopracitata lettera di aver rimosso lo stato d'insolvenza stessa, sarebbero stati adottati nei di lui confronti i conseguenziali provvedimenti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia;

Ritenuto che il predetto agente di cambio, malgrado trascorso il termine come sopra assegnatogli, non ha fornito le prove di aver rimosso lo « stato di insolvenza » contestatogli;

Ritenuto che la Deputazione della borsa valori di Roma nel riferire, con nota del 30 luglio 1960, che il tentativo di amichevole componimento previsto dall'articolo 16 del regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, non è riuscito, ha proposto la revoca dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma dei signori Carlo e Mario Anastasi, per avere essi perduto il requisito della notoria moralità e correttezza commerciale;

Vista la nota del 5 agosto 1960, con la quale il Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Roma ha dichiarato di concordare con il parere come sopra espresso dalla Deputazione di borsa per la revoca dalla carica di agenti di cambio dei suddetti signori Carlo e Mario Anastasi;

Considerato che tale requisito è indispensabile per l'iscrizione e la permanenza nel ruolo degli agenti di cambio, ai sensi dell'art. 22, n. 3, della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visto l'art. 57 della citata legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Carlo Anastasi è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma con effetto dal 23 dicembre 1959.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1960

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1960
Registro n. 38 *Tesoro, foglio n.* 396. — CARUSO

(6792)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1960.

Revoca del sig. Mario Anastasi dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 22 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1948, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 379, con il quale il sig. Mario Anastasi venne nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Vista la lettera in data 29 settembre 1959, con la quale il predetto agente di cambio, unitamente al fratello Carlo, anch'egli agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, dichiarò al presidente del Comitato direttivo di borsa di non poter momentaneamente far fronte alla liquidazione di Borsa cadente nello stesso giorno;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1959, n. 561162, con il quale il sig. Mario Anastasi, su conforme parere della Deputazione della borsa valori di Roma, del Comitato direttivo degli agenti di cambio e dell'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa stessa, a causa di rilevate gravi e ripetute infrazioni alle norme di legge che regolano l'esercizio della professione di agente di cambio, venne sospeso dalla carica unitamente al fratello Carlo, fino alla conclusione degli accertamenti in corso sulla sua gestione professionale;

Vista la lettera raccomandata n. 680437, in data 11 marzo 1960, con la quale il Ministero del tesoro, dopo aver acquisito i necessari elementi di giudizio, contestò al sig. Mario Anastasi lo stato di notoria insolvenza riscontrato nei suoi confronti, diffidandolo che, ove non avesse comprovato nel termine di dieci giorni dalla data della sopracitata lettera di aver rimosso e regolarizzato la sua grave situazione, sarebbero stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia;

Ritenuto che il predetto agente di cambio, malgrado sia da tempo trascorso il termine come sopra assegnatogli, non ha fornito le prove di aver rimosso lo « stato d'insolvenza » contestatogli;

Ritenuto che la Deputazione della borsa valori di Roma nel riferire, con nota del 30 luglio 1960, che il tentativo di amichevole componimento previsto dall'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, non è riuscito, ha proposto la revoca dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma dei signori Carlo e Mario Anastasi, per avere essi perduto il requisito della notoria moralità e correttezza commerciale;

Vista la nota del 5 agosto 1960, con la quale il Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Roma ha dichiarato di concordare con il parere come sopra espresso dalla Deputazione di borsa per la revoca dalla carica di agenti di cambio dei suddetti signori Carlo e Mario Anastasi;

Considerato che tale requisito è indispensabile per l'iscrizione e la permanenza nel ruolo degli agenti di cambio, ai sensi dell'art. 22, n. 3, della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visto l'art. 57 della citata legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Mario Anastasi è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma con effetto dal 23 dicembre 1959.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1960

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1960
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 395. — CARUSO

(6793)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1960.
Classificazione tra le provinciali di 31 strade in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della citata legge l'Amministrazione provinciale di Firenze ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione provinciale stessa nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade, che, avendo i requisiti di strade provinciali debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Vista la delibera 30 aprile 1958, n. 141, del Consiglio provinciale di Firenze;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della prefettura di Firenze, in data 20 maggio 1958, n. 95;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera in data 13 novembre 1958, n. 264, del Consiglio provinciale di Firenze sulle opposizioni, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Firenze nella seduta in data 29 aprile 1959 con decisione n. 3144;

Visto il voto n. 1617 in data 8 settembre 1959, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il detto piano meritevole di approvazione con l'esclusione delle strade di cui ai numeri 47, 77, 96, 99, 100, 109 del piano *b*) in quanto non in possesso dei requisiti di legge per essere qualificate provinciali;

Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono ora essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 settembre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

PROVINCIA DI FIRENZE

Elenco delle strade provincializzate

1. Montalese: da Prato per Montemurlo al confine con la provincia di Pistoia.
2. Di Pietramarina: da Carmignano per Vitolini a Sovigliana sulla strada provinciale del Montalbano.
3. Di Malmantile: da Montelupo Fiorentino sulla Strada statale n. 67 per Malmantile alla via Vecchia Pisana.
4. Della Carigiola: da Mercatale di Vernio sulla strada provinciale Val di Bisenzio a Luicciana.
5. Di Molin del Piano: dalle Sieci sulla Strada statale n. 67 per Molin del Piano alla strada provinciale Faentina.
6. Traversa di Limite: da Empoli sulla strada provinciale del Montalbano a Montelupo sulla Strada statale n. 67.
7. Ponte Matassino-Reggello: da Figline Valdarno per Ponte Matassino e Cascia a Reggello.
8. Marradi-San Benedetto: da Marradi a San Benedetto in Alpe.
9. Del Castagno: dalla Strada statale n. 67 per Castagno al confine con la provincia di Arezzo.
10. Di Bruscoli: dalla Strada statale n. 65 della Futa per Bruscoli al confine con la provincia di Bologna.
11. Firenzuola-Cornacchiaia-Castro San Martino-Passo della Futa: dalla Strada statale **n. 65 della Futa per Castro San Mar-**

tino, Cornacchiaia fino all'innesto con la strada provinciale Traversa di Firenzuola in località « Il Poggiolo ».

12. Del Cavallino: dalla Strada statale n. 67 nei pressi del Cavallino per Collina al confine con la provincia di Forlì verso Premilcuore.

13. Dell'Alpe: dalla strada provinciale Faentina a Palazzuolo sul Senio.

14. Imprunetana: dalla Strada statale n. 2 in Tavernuzze per Impruneta alla Martellina sulla strada provinciale Chiantigiana per Grassina.

15. Imprunetana per Pozzolatico: dal confine comunale di Firenze (località Pozzolatico) all'Impruneta.

16. Di Vallombrosa: da Pelago per Vallombrosa a Reggello (escluso il tratto demaniale dai pressi di Vallombrosa fino ai pressi di Tosi).

17. Dei Bosconi: da Borgunto di Fiesole per Baccano all'Olmo sulla strada provinciale Faentina.

18. Di Montaione: dalla strada provinciale Volterrana in Poggio all'Aglione a Montaione.

19. Pesciatina: dalle Vedute sulla strada provinciale Lucchese-Romana al confine con la provincia di Lucca verso Pescia.

20. Di Iolo: dalla strada provinciale Val d'Ombrone in Cafaggio per Tobbiana e Iolo al confine con la provincia di Pistoia.

21. Di Comeana: dalla traversa di Carmignano in località detta Fornace alla strada provinciale Militare per Barberino in Signa.

22. Vecchia Pisana: da Lastra a Signa alla strada provinciale Val di Pesa.

23. Chiantigiana: da ponte Nuovo sulla Strada statale n. 2 per Sambuca alla via di San Donato in Poggio (confine con la provincia di Siena).

24. Della Panca o Pancuccia: da « I Termini » sulla strada provinciale Chiantigiana per Grassina a Ombuto sulla strada provinciale Chianti Valdarno.

25. Di Lucolena: da Dudda sulla Chianti Valdarno per Lucolena al confine con la provincia di Siena.

26. Piancaldolese: dalla Raticosa sulla Strada statale n. 65 per Giugnola al confine con la provincia di Bologna.

27. Samminiatese: da Montaione per le Mura al confine con la provincia di Pisa in località Casastrada.

28. Di Val d'Orme: da Empoli a Ortimino sulla strada provinciale Volterrana.

29. Di Massarella: dalla strada provinciale Francesca in località della Casa Morelli per Cavallaia e Massarella raggiunge la strada Pesciatina a Casa Moroni.

30. Galliano Sant'Agata: dalla Strada statale n. 65 in Ghiereto per Galliano e Sant'Agata a Scarperia sulla strada provinciale Imolese.

31. Di Montepiano: da Barberino di Mugello per Mangona a Montepiano.

(6500)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1960.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1969.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 19 gennaio 1960, n. 1, convertito nella legge 19 febbraio 1960, n. 73, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1969:

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16, del 21 successivo;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1969, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D P », in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, tra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1969; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro novennali 5 % a premi - di scadenza 1° aprile 1969 - D. L. 19 gennaio 1960, N. 1, convertito nella Legge 19 febbraio 1960, N. 73 - e D. M. 20 gennaio 1960 »; nonchè quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla Tesoreria pagatrice, alla data ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti numerati progressivamente per colonna da uno a dieci (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'applicazione del bollo a calendario della Tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei detti compartimenti, da quella 1° ottobre 1960 a quella 1° aprile 1965.

Nel rovescio del foglio di ruolo, vi è, in basso, un altro quadro simile a quello suddetto recante otto compartimenti, numerati per colonna da undici a diciotto, dall'alto in basso e da sinistra verso destra, per annotarvi, parimenti mediante apposizione del bollo a calendario della Tesoreria, i pagamenti delle semestralità di interessi delle scadenze comprese fra il 1° ottobre 1965 ed il 1° aprile 1969.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi ornamentali simmetrici, che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repub-

blica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro novennali - 5 % a premi - di scadenza 1° aprile 1969 - Decreto Legge 19.1.1960, N. 1, convertito nella Legge 19.2.1960, N. 73 e Decreto Ministeriale 20.1.1960 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righi, sono riportate, a sinistra, le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. », seguite tutte da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende: « Certificato Nominativo - Nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) - con godimento dal ..... a favore di (seguono alcuni righi punteggiati) - Il presente certificato sostituisce i buoni al portatore indicati nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, ... - Il Direttore Generale - V. per la Corte dei conti Il Direttore di Divisione - Posizione N. ..... (4ª Serie) ».

Al centro del titolo campeggia, sovrastampata sul fondino, in carattere grande ombreggiato, l'indicazione « 1969 », anno di scadenza dei buoni.

Il rovescio del corpo del titolo comprende due prospetti: quello posto in alto è riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 7, lett. *d*), della legge 12 agosto 1957, n. 752; quello posto in basso, diviso in quattro parti da linee verticali, è riservato alle annotazioni relative al pagamento dei premi.

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % premi, di scadenza 1° aprile 1969, ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del Gran libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro novennali 5 % a premi - di scadenza 1° aprile 1969 - 1. I titoli, i premi e le rate d'interesse sono esenti, tra l'altro, da ogni imposta reale presente e futura. 2. I buoni concorrono annualmente, per ogni serie di dieci miliardi di lire, - ad un premio di dieci milioni, - a quattro premi di cinque milioni ciascuno, - a venti premi di un milione ciascuno, - da sorteggiare il 2 marzo di ogni anno. - 3. I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data di pagabilità. Il pagamento viene eseguito, dal 1° aprile successivo ai sorteggi, in base ad ordinativi emessi dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, su domanda dell'interessato e deposito del titolo vincente. - 4. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, alle scadenze 1° aprile e 1° ottobre di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le serie ed numeri di iscrizione dei buoni al portatore che il certificato sostituisce.

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende diciotto tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su due colonne di nove tagliandi ciascuna numerati progressivamente dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno da quello n. 1, di scadenza 1° ottobre 1960, a quello n. 18, di scadenza 1° aprile 1969.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed ha fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Debito Pubblico - Buoni del Tesoro novennali 5 % a premi - di scadenza 1° aprile 1969 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° ottobre 1960 al 1° aprile 1969) - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero d'iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi sono le leggende « D. L. 19-1-1960, N. 1, convertito nella Legge 19-2-1960, N. 73 », e, lungo il lato destro, l'altra « Decreto Ministeriale 20-1-1960 ». A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Al centro di ogni tagliando, sul fondino, è sovrastampata, in carattere grande ombreggiato, l'indicazione « 1969 », anno di scadenza dei buoni.

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra ed al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « Buoni del Tesoro novennali 5 % » e « a premi - di scadenza 1° apr. 1969 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto delle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1969 e da un foglio contenente diciotto compartimenti, disposti su due colonne di nove compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento: » (seguita da alcuni righi punteggiati), posta prima dello spazio riservato alla data di rilascio. Il rovescio del foglio di ruolo è identico a quello dei certificati predetti.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento ..... » (all'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1969, è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 4. dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al cenro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati i diciotto compartimenti con l'indicazione — da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso — in ciascuno di un semestre, da quello al 1° ottobre 1960 a quello al 1° aprile 1969.

Esternamente alla cornice del foglio compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Tesoreria su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico - e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1969.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « con » ovvero « senza » deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario. », prima dello spazio relativo alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1969 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 4. dell'estratto stesso, così formulato: « La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, alle scadenze 1° aprile e 1° ottobre di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato d'usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse *con*, ovvero *senza*, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono, nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) *foglio di ruolo*: dopo la leggenda « a favore di ..... » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a ..... (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) *con* (ovvero *senza*) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) *corpo del titolo*: la dicitura « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di ..... » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a ..... (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »; prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura « Le rate semestrali sono pagabili il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno *con* (ovvero *senza*) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

c) *terza parte del prospetto* (da sinistra verso destra) contiene soltanto l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1969;

d) *foglio tagliandi*: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile *con* (ovvero *senza*) fede di vita dell'usufruttuario »; la leggenda « Repubblica Italiana / Debito Pubblico » interrompe, in parte, il lato superiore della cornicetta; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo simile a quello della parte del lato superiore interrotto dalla predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 7, lett. *d*), della legge 12 agosto 1957, n. 752 ».

Le parole *con* e *senza* sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salve le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di ..... » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) ».

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di ..... » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a ..... (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del prospetto (da sinistra verso destra), è omesso lo spazio a righi punteggiati esistente nei certificati nominativi di piena proprietà, con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, al di sopra dell'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1969, che, conseguentemente, occupa l'intero spazio della facciata;

d) *sul rovescio del corpo del titolo* è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 7, lett. *d*), della legge 12 agosto 1957, n. 752 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori indicati nel seguente prospetto:

Certificati nominativi	Cornici e leggende	Fondino
— di piena proprietà	bruno rossastro	bruno-rossastro chiaro
— di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine	verde	verde-chiaro
— di nuda proprietà .	bruno	bruno-chiaro
— di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita	grigio-scuro	grigio
— di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita	viola-malva	viola-chiaro
— di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine	rosso	rosso-chiaro

La cifra, in grande « 1969 », sovrastampata sul fondino del prospetto del corpo del titolo e dei tagliandi, è in colore giallo-arancione.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore grigio-perla.

I numeri d'iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1960
Registro n. 39 *Tesoro, foglio n.* 68. — CARUSO

(6791)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1960.

Sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 12 luglio 1960, concernente le norme per la denaturazione dei gas di petrolio liquefatti destinati ad uso combustibile.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 11 giugno 1959, n. 405, col quale si prescrive la denaturazione dei gas di petrolio liquefatti che assolvono l'imposta nella misura prevista dall'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167;

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto ministeriale 12 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1960, n. 187, che prescrive il lavaggio con acqua delle bombole e dei serbatoi fissi destinati a contenere gas di petrolio liquefatti ad uso combustibile;

Riconosciuta la necessità di modificare la prescrizione predetta;

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 12 luglio 1960 è sostituito dal seguente:

« Le bombole impiegate per l'imbidonamento dei gas di petrolio liquefatti per usi domestici ed artigiani nonchè i serbatoi fissi adoperati per la distribuzione degli stessi gas di petrolio liquefatti allo stato gassoso in impianti centralizzati e collettivi, devono essere lavati con acqua in occasione delle prove e delle verifiche periodiche alle quali i predetti recipienti vengono sottoposti ai sensi del regolamento approvato con il decreto interministeriale 12 settembre 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 ottobre 1925, n. 232, e successive norme integrative ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1960
Registro n. 72 *Finanze, foglio n.* 85. — BENNATI

(6811)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1960.

Approvazione del bollettario che deve essere fornito dalle Camere di commercio, industria e agricoltura ai veterinari operanti la fecondazione artificiale delle bovine.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 1009, recante norme per la fecondazione artificiale degli animali;

Visto l'art. 23 del regolamento di attuazione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256;

Decreta:

Il bollettario che deve essere fornito, dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, ai veterinari operanti la fecondazione artificiale delle bovine negli impianti, nei sottocentri e a domicilio è composto di una copertina conforme all'allegato modello *A* e di venticinque certificati, conformi all'allegato modello *B*, i quali sono compilati dall'inseminatore a ricalco in tre copie, di cui una viene consegnata all'allevatore proprietario della bovina, una rimane unita al bollettario ed una ritirata dal veterinario inseminatore.

Roma, addì 15 ottobre 1960

p. *Il Ministro*: SEDATI

MODELLO ALLEGATO *A*

FECONDAZIONE ARTIFICIALE
(Art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1256 del 28 gennaio 1958)

Bollettario N. . . . .

approvato con decreto del Ministero agricoltura e foreste
in data . . . .

Camera di commercio, industria e agricoltura

COMMISSIONE PROVINCIALE APPROVAZIONE TORI DI . . . .

Anno 19 . . .

Bollettario rilasciato al veterinario inseminatore, dott. . . . .
operante:

a) presso il centro / sottocentro . . . . (1) di . . . .

Comune . . . . gestito da . . . . autorizzato

con decreto n. . . . . . . del . . . . 19 . . .

b) a domicilio (autorizza n. . . . . del . . . . 19 . . .);

con materiale fecondante fornito dal centro: . . . .

in . . . . (Provincia . . . .)

Data del rilascio del presente bollettario . . . . 19 . . . .

(1) Pubblico, consorziale, aziendale.

MODELLO ALLEGATO *B*

FECONDAZIONE ARTIFICIALE
(Art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1256 del 28 gennaio 1958)

Bollettario N. . . . .
approvato con decreto del Ministero agricoltura e foreste
in data . . . .

Camera di commercio, industria e agricoltura
COMMISSIONE PROVINCIALE APPROVAZIONE TORI DI . . . .
Certificato n. . . . . . . - Anno . . . . . .

Si certifica che la bovina . . . . . età . . . . razza . . . . . .
n. . . . . (d'iscriz. LL.GG.) n. . . . . (aziendale), di proprietà
di . . . . Azienda / Podere . . . .
Colono . . . . Località . . . .
Comune . . . . è stata inseminata: . . . .

Inseminazione	Toro fornitore del seme			Firma del veterinario inseminatore
Data	Nome	N.	Razza	
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....

Diagnosi di gravidanza negativa / positiva in data . . . .

NB. 1) Il presente certificato deve essere sempre a disposizione ad ogni richiesta degli incaricati alla vigilanza del servizio e dei veterinari operatori.
2) In caso di vendita della bovina fecondata artificialmente il certificato deve accompagnare la bovina.

(6797)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITÀ EUROPEE

Bando di gara n. 44, relativo alla costruzione di un porto di pesca ad Abidjan (Costa d'Avorio)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 62 del 6 ottobre 1960 il bando di gara n. 44, relativo alla costruzione di un porto di pesca ad Abidjan (Costa d'Avorio) suddiviso in due progetti:

Primo progetto:

Costruzione di 400 metri di molo in blocchi artificiali;

Dragaggio di m³ 381.000 circa, a m. — 5 e — 7 avanti al molo, canale d'accesso compreso;

Costruzione di circa m² 9900 di rivestimento di molo;

Costruzione di circa m² 7000 di rivestimento stradale;

Fornitura e posa di circa m. 900 di tubazione d'acqua e di m. 600 di tubazione di gas-oil;

Istallazione di circa m. 600 di cavo elettrico tripolare ed accessori.

Secondo progetto:

Costruzione di m. 210 di molo a m. — 5 dello stesso tipo qui sopra indicato;

Dragaggio di circa m³ 150.000 a m. — 5;

Costruzione di circa m² 4800 di rivestimento di molo;

Costruzione di circa m² 5000 di rivestimento stradale;

Fornitura e posa di circa m. 800 di tubazione d'acqua e m. 400 di tubazione di gas-oil;

Istallazione di circa m. 370 di cavo elettrico tripolare ed accessori.

Ogni progetto è diviso in due lotti:

1° lotto: dragaggio e riporto di terra;

2° lotto: costruzione del molo e suo equipaggiamento (acqua, gas-oil, elettricità).

Ogni candidato può presentare offerta, per un solo o per entrambi i lotti, restando inteso però che il candidato è tenuto per ogni lotto a presentare due offerte, una per ciascun progetto.

L'ammontare presunto dei lavori è di F. CFA 360.000.000 per il primo progetto e di F. CFA 160.000.000 per il secondo.

Termine previsto per l'esecuzione: primo progetto: 16 mesi; secondo progetto: 8 mesi.

Il termine d'esecuzione deve essere fissato dal candidato.

Le offerte debbono pervenire alla « Direction des travaux publics, Abidjan (Costa d'Avorio) entro le ore 10 (ora locale) (ore 9 G.M.T.) del 9 gennaio 1961.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(6748)

Bando di gara n. 45, relativo alla esecuzione di trivellazioni e pozzi, costruzione dighe in diverse località della Costa d'Avorio.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 62 del 6 ottobre 1960 il bando di gara n. 45, relativo all'esecuzione di 98 trivellazioni e 56 pozzi (in 4 lotti); di costruzione di 4 dighe, per un ammontare di circa m³ 30.000 di sterri e m³ 1000 di cemento armato (in un lotto). Ogni candidato può presentare offerte per un solo, diversi o più lotti in diverse località della Costa d'Avorio. La Comunità Economica Europea (fondo per lo sviluppo dei P.T.O.M.) provvederà a finanziare i lavori per un ammontare presunto di Frs. CFA 300.000.000. Termine previsto per l'esecuzione:

16 mesi per i pozzi e trivellazioni;

6 mesi per le dighe.

Il termine d'esecuzione deve essere fissato dal candidato.

Le offerte debbono essere inviate alla « Direction des travaux publics, Abidjan (Costa d'Avorio) » entro le ore 10 (ora locale) (ore 9 G.M.T.) del 7 gennaio 1961. In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(6747)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione postale universale e degli Accordi adottati in Ottawa, il 3 ottobre 1957, dal 14° Congresso dell'Unione postale universale.

Il 9 giugno 1960 è stato depositato in Ottawa lo strumento di ratifica dei seguenti Accordi adottati in Ottawa il 3 ottobre 1957, dal 14° Congresso dell'Unione postale universale e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1958, n. 1293:

Convenzione postale universale con protocollo finale, regolamento di esecuzione e disposizioni concernenti la posta aerea con protocollo finale.

Accordo concernente le lettere e le scatolette con valore dichiarato con protocollo finale e regolamento di esecuzione.

Accordo concernente i pacchi postali con protocollo finale, regolamento di esecuzione e relativo protocollo finale.

Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio con regolamento di esecuzione.

Accordo concernente i postagiro con regolamento di esecuzione.

Accordo concernente gli invii con assegno con regolamento di esecuzione.

Accordo concernente le riscossioni con regolamento di esecuzione.

Accordo concernente il servizio internazionale di risparmio con regolamento di esecuzione.

Accordo concernente gli abbonamenti ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche con regolamento di esecuzione.

(6798)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ollolai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 240, l'Amministrazione comunale di Ollolai (Nuoro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.330.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6801)

Autorizzazione al comune di Ortueri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 239, l'Amministrazione comunale di Ortueri (Nuoro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6802)

Autorizzazione al comune di Ittireddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 238, l'Amministrazione comunale di Ittireddu (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6803)

Autorizzazione al comune di Olmedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 237, l'Amministrazione comunale di Olmedo (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6804)

Autorizzazione al comune di Anela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 288, l'Amministrazione comunale di Anela (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6805)

Autorizzazione al comune di Verucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 273, l'Amministrazione comunale di Verucchio (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 16.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6770)

Autorizzazione al comune di Verghereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 272, l'Amministrazione comunale di Verghereto (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6771)

Autorizzazione al comune di Tredozio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 271, l'Amministrazione comunale di Tredozio (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(6772)

Autorizzazione al comune di Torriana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 270, l'Amministrazione comunale di Torriana (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6773)

Autorizzazione al comune di Saludecio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 268, l'Amministrazione comunale di Saludecio (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6775)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Marignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1960, registro n. 23 Interno, foglio n. 269, l'Amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.510.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6774)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1263 — Data 3 settembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico, Ufficio ricevimento domande — Intestazione: Pappalardo Ettore — Titoli del Debito pubblico: Prestito Rendita 5 % - 1935, al portatore 5 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data: 7 agosto 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Patella Francesco p.c. Scalera Leonardo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 5 % - 1961, al portatore 3 — Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 — Data: 5 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Sara Fausto Maria — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione 5 %, al portatore 2 — Capitale L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 442 — Data: 26 settembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Cantore Nicola e Santarossa Lucia — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2072 — Data: 29 dicembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico, Ufficio ricevimento domande — Intestazione: Gagliano Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Quietanza Prestito redimibile 5 % - 1936, nominativi 1 — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 settembre 1960

Il direttore generale: GRECO

(6305)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

Corso dei cambi del 26 ottobre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,55	620,60	620,63	620,60	620,60	620,60
$ Can. .	635,02	635,20	635 —	634,80	634,10	635,31	634,75	635,15	635,25	635,25
Fr. Sv. .	144,14	144,14	144,15	144,145	144,05	144,14	144,145	144,12	144,14	144,15
Kr. D. .	90,17	90,16	90,14	90,135	90,20	90,18	90,15	90,18	90,18	90,18
Kr. N. .	87,13	87,13	87,10	87,105	87,15	87,14	87,10	87,12	87,13	87,13
Kr Sv. .	120,25	120,25	120,24	120,27	120,25	120,27	120,245	120,25	120,26	120,25
Fol.	164,61	164,58	164,605	164,60	164,60	164,60	164,60	164,60	164,60	164,62
Fr. B.	12,45	12,465	12,475	12,454	12,4575	12,45	12,47125	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.) .	126,38	126,48	126,49	126,52	126,35	126,40	126,49	126,39	126,41	126,40
Lst.	1745,35	1745,80	1745,60	1745,475	1745 —	1746,42	1745,45	1746,40	1746,45	1746 —
Dm. occ	148,79	148,79	148,80	148,785	148,75	148,78	148,78	148,77	148,79	148,78
Scell. Austr. .	23,89	23,89	23,89	23,8925	23,90	23,90	23,8925	23,90	23,89	23,89

Media dei titoli del 26 ottobre 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,20
Id. 3,50 % 1902	79,20
Id. 5 % 1935	106,05
Redimibile 3,50 % 1934 . . .	98,70
Id 3,50 % (Ricostruzione) .	88,50
Id 5 % (Ricostruzione)	99,70
Id 5 % (Riforma fondiaria) . .	99,025
Id 5 % 1936 . . .	100,65
Id. 5 % (Città di Trieste) . .	99,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,90

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961) .	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962) .	100,975
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,95
Id 5 % (» 1° aprile 1964) . .	101,075
Id 5 % (» 1° aprile 1965) .	101,075
Id 5 % (» 1° aprile 1966) . .	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	101,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1969) .	101,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) .	100,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 ottobre 1960

1 Dollaro USA	620,615
1 Dollaro canadese	634,775
1 Franco svizzero . .	144,145
1 Corona danese	90,142
1 Corona norvegese	87,102
1 Corona svedese	120,257
1 Fiorino olandese	164,60
1 Franco belga	12,473
1 Franco nuovo (N.F.)	126,505
1 Lira sterlina	1745,462
1 Marco germanico	148,782
1 Scellino austriaco	23,892

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di due zone di terreno site in comune di Curtatone (Mantova) località « Santa » - Bonifica di Roncocorrente.

Con decreto 2 ottobre 1960, n. 373/535 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, sono state trasferite dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato due zone di terreno non più occorrenti alle esigenze della bonifica di Roncocorrente, riportate nel catasto del comune di Curtatone (Mantova) al foglio XXXII, n. 37 ½ ed al foglio XL, n. 25 ½, per complessivi ettari 0.17.50.

(6656)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1960, n. 16633/4219, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Venitucci Giuseppe, nato a Corato il 7 aprile 1903, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo » in Corato, estese complessivamente mq. 1154 riportate in catasto alle particelle numeri 75/*U* e 75/*Z* del foglio di mappa n. 46 ed alle particelle numeri 102 parte e 103 parte, del foglio di mappa n. 61, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 469, 111, 471 e 113.

(6625)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Raiano

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1960, n. 5319/844, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione alla Gestione INA-Casa, con sede in Roma, via Bissolati, 23, della zona demaniale facente parte del tratturo « Celano-Foggia » tronco urbano di Raiano, estesa mq. 812, riportata in catasto nella maggiore estensione della particella n. 1500 del foglio di mappa n. 11, allegato *A* del comune di Raiano.

(6624)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 135-VI, della cessata ditta De Biasi Antonio & Bruno, già esercente un laboratorio di oreficeria in Vicenza, via Meggiaro n. 22. Si rende noto, altresì, che la ditta medesima ha smarrito uno dei sei marchi d'identificazione ricevuti a suo tempo.

(6654)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa produzione e lavoro « Castrense », con sede in Piansano (Viterbo) e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1960 la Società cooperativa produzione e lavoro « Castrense », con sede in Piansano (Viterbo), costituita con atto 25 aprile 1946 del notaio Mario Giuseppe Corbò, è stata sciolta ai sensi dell'articolo 2544 Codice civile e il sig. Falesiedi Vittorio ne è stato nominato commissario liquidatore.

(6720)

Avviso di rettifica

Il titolo del decreto ministeriale 20 settembre 1960, recante il numero di redazione 6216, apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 30 settembre 1960, pag. 3706, deve intendersi rettificato come segue: « Istituzione del Comitato regionale per l'assistenza della mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive nel Lazio ».

(6799)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 agosto 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Livorno, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Patto di lavoro 8 febbraio 1950, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 luglio 1949 per gli impiegati di aziende agricole e forestali nella provincia di Livorno.

2. — Accordo 17 febbraio 1954, per la determinazione dei minimi di stipendio agli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali della provincia di Livorno.

(6700) *Il Ministro*: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 ottobre 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Padova, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 25 settembre 1959, integrativo del Contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alla industria edilizia ed affini della provincia di Padova.

2. — Accordo 11 dicembre 1947 per la istituzione della scuola professionale edile della provincia di Padova.

3. — Accordo 11 maggio 1948 per la istituzione della « Cassa Edile Provinciale » da valere per il territorio della provincia di Padova.

4. — Accordo 14 dicembre 1945 per l'assegnazione delle categorie merceologiche d'industria della provincia di Padova ai gruppi salariali *Zero, A, B, C, T.*

5. — Accordo 3 ottobre 1947 per indennità mensa a dipendenti da mugnai e pastai industriali della provincia di Padova.

6. — Contratto collettivo di lavoro 16 dicembre 1958 per dipendenti della S.p.A. Medoaco (Padova).

7. — Accordo 17 aprile 1959 integrativo, per gli alberghi di Abano Terme e Montegrotto Terme, al Contratto nazionale di lavoro per i lavoratori d'albergo.

Il Ministro: SULLO

(6806)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso a trentadue posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi e le successive modificazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visti il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recanti benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la estensione, in quanto applicabili, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 78;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati e le successive estensioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nel-

le operazioni di dragaggio disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, nonchè la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, sulle agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte dei profughi dai territori di confine;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci e le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 19 giugno 1948, n. 141.

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, e le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 3 aprile 1958, n. 474, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra nonchè ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione, emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376 e 4 aprile 1953, n. 240;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modifiche, nella legge 24 giugno 1950, n. 465, riguardante la elevazione del limite massimo di età per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Viste le leggi 19 agosto 1948, n. 1180, e 24 luglio 1951, n. 660, concernenti l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi e le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra, agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 130, concernente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi da territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona B del Territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi;

Visti la legge 18 marzo 1958, n. 349, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernenti il passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Viste le leggi 2 aprile 1958, n. 354, e 3 aprile 1958, n. 467, sull'estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche e sulle provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 92, concernente il riconoscimento della qualifica di orfani di guerra agli orfani di madre deceduta per fatti di guerra;

Viste le vigenti disposizioni sul trattamento economico del personale statale;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato in data 14 luglio 1960, con la quale, per il presente concorso, è stato determinato il numero dei posti, il programma di esame ed il titolo di studio prescritto:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a trentadue posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, gli aspiranti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di laurea in ingegneria civile o industriale.

Gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea anzidetta dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria rilasciato a norma del regio decreto 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni, e dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Il titolo di abilitazione all'esercizio professionale non è richiesto se la laurea è stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ad anni 32 compiuti, salve le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A' termini dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 febbraio 1928, dal concorso di cui al precedente art. 1 sono escluse le donne.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera b) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con motifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

5) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

6) il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantancinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato B al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per quelli di ruolo aggiunto. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda e anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai, 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni 30 a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso del titolo di studio prescritto;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o del certificato di abilitazione provvisoria,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio;

l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina;

la lingua o le lingue straniere (francese, inglese o tedesco) in cui gli aspiranti intendano eventualmente sostenere la prova facoltativa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio;

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Ai termini dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati emessi da scuole che hanno sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzate dal Provveditore agli studi.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale o certificato di abilitazione provvisoria, o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200;

C) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso aveva compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dai precedenti artt. 2, lettera *b*) e 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

D) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

E) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

G) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

H) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

I) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati », dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati asse-

gnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettera *D*) e *F*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in pròva, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da lire 200, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata da superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, del personale licenziato da Enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili e degli assistenti universitari, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente articolo 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1951, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste dei 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata in carta semplice dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando

un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un cerificato, su carta da bollo da L. 100, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto di impiego;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, della autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale, nonchè di un trentesimo del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificate con almeno sei decimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 271 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di

residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al dieci per cento del costo del corrispondente biglietto a tariffa intera.

Art. 15.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 23 *settembre* 1960
Registro n. 5 *Monopoli, foglio n.* 148. — MONACELLI

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima

1. Costruzioni civili ed industriali:

a) materiali e loro proprietà: metalli, pietre naturali ed artificiali, cementanti, malte, calcestruzzi, legnami;

b) elasticità applicata e resistenza dei materiali per costruzioni; statica delle costruzioni elastiche; stabilità e sollecitazioni; casi semplici e composti d'equilibrio statico; casi particolari di sollecitazione: travi rettilinee, reticolari, continue; telai piani semplici (portali);

c) tecnica delle costruzioni: strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato; edifici civili ed industriali; calcoli statici di solai, coperture, murature e volte, intelaiature di edifici, serbatoi;

fondazioni: resistenza dei terreni, sistemi di fondazione;

d) nozioni generali sulle strade comuni e ferrate; spinta delle terre, muri di sostegno.

2. Idraulica e costruzioni idrauliche: idrostatica; portata delle bocche e dei corsi d'acqua; moto delle acque nei fiumi e nei canali; utilizzazione delle acque; canali industriali, condutture, sifoni, opere relative e loro calcolazione, fognature.

Parte seconda

1. Fisica tecnica: principi della termodinamica, equazioni fondamentali, variazioni di stato, diagrammi termici, gas perfetti, entropia, vapori saturi e sovrariscaldati, cicli delle macchine termiche, rendimenti, applicazione della termodinamica al moto dei fluidi; trasmissione del calore attraverso pareti; produzione del calore, apparecchi per la combustione, caldaie, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione, depuratori; combustibili: solidi, liquidi e gassosi; utilizzazione industriale del calore, impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria, produzione del freddo, macchine frigorifere, impianti frigoriferi.

2. Macchine termiche ed idrauliche: macchine a vapore alternative, condensatori, turbine a vapore; motori a combustione interna, cicli e diagrammi, motori a gas, benzina, Diesel; turbine idrauliche; pompe a stantuffo, pompe centrifughe; ventilatori; compressori - serbatoi a pressione.

Parte terza

1. Elettrotecnica: corrente continua e sue leggi, elettrolisi, pile, accumulatori, magnetismo ed elettromagnetismo; forze elettromotrici indotte, correnti indotte, coefficienti di auto e di mutua induzione, extra correnti; correnti alternate, reattanza ed impedenza dei circuiti, fattore di potenza, potenza reale, reattiva ed apparente, sistemi trifasi; collegamenti a stella ed a triangolo; macchine elettriche, materiali impiegati, perdite nel ferro, perdite nel rame, perdite meccaniche, rendimenti, raffreddamento delle macchine elettriche; trasformatori statici, caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo; generatori e motori a corrente continua, caratteristiche di funzionamento, accoppiamenti, prove di collaudo, generatori e motori sincroni, caratteristiche di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo; motori asincròni trifasi, caratteristiche di funzionamento diagramma circolare, regolazioni della velocità, funzionamento come generatori, prove di collaudo; cenni sui motori monofasi, sui convertitori a vapore di mercurio, sulle commutatrici e sui gruppi convertitori di frequenza; impianti di produzione, di trasmissione; di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica; equipaggiamento delle cabine di trasformazione; rifasamento degli impianti.

2. Tecnica dell'illuminazione; generalità; vari tipi di lampade e dati relativi, sistemi dell'illuminazione; illuminazione artificiale di interni e di aree scoperte.

Prova facoltativa in lingue estere

La prova facoltativa in lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere, nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie e sarà integrata con domande su istituzioni di diritto privato (dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti; della vendita e della permuta).

Roma, addì 2 settembre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale - Piazza Mastai n. 11 — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . .)
il . . . . (1) . . . . e residente in . . . . (prov. . . . .)
via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso a trentadue posti di consigliere tecnico, branca « Manifatture tabacchi », nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . ., (2) di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso della laurea in ingegneria (civile o industriale) conseguita presso l'Università di . . . . in data . . . . nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .
(4) . . . . (5) . . . .

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . lì 1960

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

V.: per l'autenticità della firma del sig. . . . .
. . . . (6) . . . .

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

assistente universitario;

licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

colpito da leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

(6392)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte e pratiche del concorso, per esami e per titoli, a tre posti di chimico aggiunto in prova, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1958.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1958, con il quale è stato indetto un concorso per esami e titoli, a tre posti di chimico aggiunto in prova;

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte e pratiche del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1960;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte e pratiche del concorso a tre posti di chimico aggiunto in prova, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1958, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto chimico dell'Università degli studi (Città Universitaria, piazzale delle Scienze), nei giorni 14, 15, 16, 17, 18 e 19 novembre 1960, alle ore 9.

Roma, addì 22 ottobre 1960

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(6822)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AVELLINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1959.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 426 del 23 giugno 1960, con il quale è stato bandito pubblico concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1959;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le proposte formulate dagli enti interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa è costituita come appresso:

Presidente:

Sarno dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:

Costa dott. Antonio, veterinario provinciale superiore;
Paltrinieri prof. Sebastiano, docente di clinica medica;
Cerruti prof. Carlo, docente malattie infettive;
Di Napoli dott. Alessio, veterinario condotto.

Segretario:

Pellecchia dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Avellino.

Avellino, addì 15 ottobre 1960

Il veterinario provinciale: COSTA

(6725)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO DIRIGENTE

Visto il proprio precedente decreto in data 3 agosto 1960, n. 2723, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1958;

Rilevato che il dott. Luigi Bonaldo Vichi è decaduto dalla nomina a titolare della condotta di San Lorenzo a Merse per non aver assunto servizio entro il termine assegnatogli;

Che il dott. Sergio Ciatti, già dichiarato vincitore di altra sede e che segue in graduatoria il dott. Vichi, interpellato per la condotta di San Lorenzo a Merse, ha dichiarato di rinunciare alla medesima mentre il dott. Bettarini Santi, il dottor Benocci Sabatino, il dott. Varanini Giancarlo ed il dott. Becchini Gianfranco, che seguono in graduatoria il dott. Ciatti ed hanno chiesto anch'essi detta condotta in ordine di preferenza hanno preventivamente rinunciato alla medesima;

Ritenuto, pertanto, di dover assegnare il posto resosi disponibile al dott. Ciro Pianigiani che segue in graduatoria i predetti ne ha chiesto il posto stesso;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 853;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 10 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ciro Pianigiani è dichiarato vincitore del concorso specificato in premessa, per la condotta di San Lorenzo a Merse (Monticiano).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e del Comune interessato.

Siena, addì 11 ottobre 1960

L'ispettore generale medico dirigente: VEZZOSO

(6554)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero in data 15 marzo 1960, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lecce il 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto di pari numero in data 16 luglio 1960, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione anzidetta nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Tramacere Lilia	punti	61,73	su 100
2. Preite Maria	»	57,53	»
3. Spano Gelsomina	»	56,03	»
4. Negro Maria	»	52,85	»
5. Botrugno Maria	»	52,81	»
6. Cataldi Carmela	»	52,48	»
7. Quintana Rosaria	»	50,11	»
8. Falcicchio Dora	»	49,67	»
9. Zacà Antonietta	»	49,02	»
10. Garusi Adelmina	»	48,11	»
11. Schiattino Maria	»	47,70	»
12. Ginocchio Rita Lucia	»	47,40	»
13. Inguscio Antonietta	»	47,28	»
14. Rima Maria Gelsomina	»	46,95	»
15. Nuzzi Caterina Olga	»	46,07	»
16. Stanzani Gianna	»	45,96	»
17. Santo Ines	»	45,51	»
18. Alessandri Rita	»	45,15	»
19. Tramacere Lucia	»	44,32	»
20. Cataldi Maria Teresa	»	44,00	»
21. De Lorenzo Addolorata	»	43,26	»
22. Picciolo Teresa	»	43,24	»
23. Lubelli Paolina	»	42,80	»
24. Aiello Rosalba, precede per maggior età	»	42,00	»
25. Spagnolo Maria	»	42,00	»
26. Vergari Cesira	»	41,65	»
27. Anastasia Adele	»	41,35	»
28. Sebaste Adriana	»	40,96	»
29. Spagnolo Desdemona	punti	40,66	su 100
30. Della Tommasa Alba Livia	»	40,52	»
31. Politi Concetta	»	40,09	»
32. Del Coco Maria	»	39,68	»
33. Grassi Addolorata	»	39,19	»
34. Ancora Cristina	»	39,00	»
35. Lubelli Luigia	»	38,93	»
36. Mazzotta Maria Rosaria	»	38,33	»
37. Preite Lucia Addolorata	»	38,26	»
38. Cavalera Raffaela	»	38,00	»
39. Cacciatore Michela	»	37,90	»
40. D'Errico Biagina	»	36,78	»
41. De Virgilio Assunta	»	35,40	»
42. Aloisi Carmela	»	35,10	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 15 ottobre 1960

Il medico provinciale capo: MAGLIARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a cinque posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1959;

Viste le preferenze per le varie sedi indicate dalle candidate risultate idonee;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Tramacere Lilia: Lecce (1ª condotta);
2) Preite Maria: Nardò (1ª condotta);
3) Spano Gelsomina: Martignano;
4) Negro Maria: Castrignano Capo;
5) Botrugno Maria: Andrano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 15 ottobre 1960

Il medico provinciale capo: MAGLIARI

(6727)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.